

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 2

mercoledì, 25 gennaio 2017

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE II

CORTE COSTITUZIONALE
- Ordinanze

ORDINANZA 21 settembre 2016, n. 289

Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso L.R. n. 77/2014. Norme per la difesa del suolo. *pag. 3*

- Ricorsi

Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso L.R. n. 72/2016. Disposizioni

per il potenziamento dell’Autorità Portuale regionale. *” 7*

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2016, n. 67

(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016” relative alla seconda variazione al bilancio 2016). (Pubblicata sul B.U. n. 44 del 5/10/2016, Parte prima). Avviso tecnico di errore materiale. *” 15*

SEZIONE II

CORTE COSTITUZIONALE

- Ordinanze

ORDINANZA 21 settembre 2016, n. 289

Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso L.R. n. 77/2014. Norme per la difesa del suolo.

SEGUE ALLEGATO



CORTE COSTITUZIONALE



Ordinanza **289/2016**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA

Camera di Consiglio del **21/09/2016** Decisione del **21/09/2016**

Deposito del **21/12/2016** Pubblicazione in G. U. **28/12/2016**

Norme impugnate: Art. 8 della legge della Regione Toscana 16/12/2014, n. 77.

Massime:

Atti decisi: **ric. 26/2015**

ORDINANZA N. 289

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Toscana 16 dicembre 2014, n. 77, recante «Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 – (Norme per la difesa del suolo). Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 16-19 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 19 febbraio 2015 ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2015.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra.

Ritenuto che con ricorso, notificato il 16-19 febbraio 2015, depositato il 19 febbraio 2015 e iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Toscana 16 dicembre 2014, n. 77, recante «Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 – (Norme per la difesa del suolo). Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri», in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

che il ricorrente premette che la Regione Toscana, con la legge n. 77 del 2014, ha modificato la propria precedente legge 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), e, in specie, con l'impugnato art. 8, vi ha introdotto l'art. 16-sexies, che detta la disciplina delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 20 della legge della Regione Toscana 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112), relative alle attività di immersione e movimentazione in mare di vari materiali, tra cui quelli di escavo di fondali marini o di terreni litoranei emersi, quelli inerti o geologici inorganici, nonché di immersione in mare di strutture di contenimento e di ripascimento della fascia costiera;

che il ricorrente ritiene che, in particolare, il comma 2 del citato art. 16-sexies violi l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nella parte in cui stabilisce che «Fatte salve le semplificazioni già previste dall'articolo 109 del D.Lgs. 152 del 2006, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata in forma semplificata, secondo quanto previsto ai commi 3 e 4, per gli interventi stagionali di ripascimento, sia pubblici che privati, di ridotta entità comportanti l'utilizzo di materiale inerte disponibile sul mercato utilizzabile ai sensi di legge o la movimentazione di sedimenti marini prelevati dai fondali antistanti il tratto interessato dall'intervento, per volumi inferiori a 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia»;

che, infatti, secondo il ricorrente, la norma in questione, nella parte in cui prevede che, per i suddetti interventi, è sufficiente un'autorizzazione rilasciata in forma semplificata, fatte espressamente salve solo le semplificazioni «già previste dall'articolo 109 del D.Lgs. 152/2006», determinerebbe una elusione del sistema delle autorizzazioni delineato dalla normativa statale di riferimento non richiamata, con conseguente riduzione della protezione apprestata da quest'ultima ed invasione della competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente»;

che nel giudizio si è costituita la Regione Toscana, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile o comunque infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 16-sexies, comma 2, della legge reg. Toscana n. 91 del 1998;

che, ad avviso della resistente, il ricorso sarebbe inammissibile per insufficiente, erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nonché per la genericità delle censure proposte;

che, in ogni caso, la difesa regionale ritiene che la questione sia priva di fondamento nel merito, in quanto la norma impugnata, senza in alcun modo incidere su profili di tutela ambientale e anzi nel rispetto dei criteri e delle procedure prescritte dal legislatore statale, si sarebbe limitata a prevedere semplificazioni procedurali tese esclusivamente a snellire le procedure tecnico-amministrative interne all'amministrazione regionale competente al rilascio del titolo autorizzativo per la realizzazione di interventi che hanno un impatto limitatissimo sulla morfodinamica costiera, stabilendo tempi certi e brevi per il rilascio delle autorizzazioni stesse;

che, con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica, la Regione resistente ha chiesto che questa Corte dichiari la cessazione della materia del contendere e/o la sopravvenuta carenza di interesse rispetto al ricorso in esame, a seguito dell'intervenuta abrogazione della disposizione

impugnata ad opera dell'art. 26, comma 1, della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

che, previa delibera del Consiglio dei ministri in data 21 marzo 2016, con atto depositato il 31 marzo 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in seguito alla sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata;

che, con delibera del 18 aprile 2016, depositata il 14 giugno 2016, la Giunta regionale della Toscana ha accettato la rinuncia al ricorso.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale, in via principale, dell'art. 8 della legge della Regione Toscana 16 dicembre 2014, n. 77, recante «Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 – (Norme per la difesa del suolo). Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri», in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

che, previa delibera del Consiglio dei ministri in data 21 marzo 2016, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, a seguito dell'abrogazione della disposizione impugnata;

che la Regione Toscana ha accettato tale rinuncia;

che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Carmelinda MORANO, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2016.

Il Cancelliere

F.to: Carmelinda MORANO

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.


- Ricorsi

Ministri avverso L.R. n. 72/2016. Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale regionale.

Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei

SEGUE ALLEGATO

(V/8372) L.B.
 100. Sordani



CT 47954-16 – V.A.G. PIGNATONE

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost.

del **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587, n. fax 06/96514000 e P.E.C. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei cui uffici è domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

CONTRO

La **REGIONE TOSCANA**, in persona del Presidente della Regione in carica, domiciliato presso la sede della Regione in Firenze, Piazza Duomo 10 (C.A.P. 50122)

Per l'impugnazione

dell'art. 9 comma 2 della legge regionale Toscana 18 ottobre 2016 n. 72, pubblicata sul B.U.R. n. 48 del 26 ottobre 2016, recante: "Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l. r. 23/2012", come da delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 16 dicembre 2016.

FATTO

In data 26.10.2016 è stata pubblicata sul B.U.R. della Regione Toscana la legge regionale 18.10.2016 n. 72, intitolata "Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale - Modifiche alla l. r. 23/2012".

aw. Bona

Delibera n. 10/13

L'art. 9 comma 2 della predetta legge inserisce il comma 3 bis dell'art. 19 della legge regionale n. 23/2012, disponendo testualmente come segue:

“Per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive di cui all'articolo 3 commi 1 bis e 1 ter, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, la Giunta regionale è autorizzata, a decorrere dall'anno 2017, ad incrementare la dotazione organica e a procedere all'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino al numero massimo di dieci unità”.

Con delibera del 16 dicembre 2016 il Consiglio dei Ministri ha deciso di proporre il presente ricorso per l'annullamento della disposizione riportata, sulla base del seguente

MOTIVO

Violazione dell'art. 117 terzo comma della Costituzione, in relazione alla disposizione dettata dall'art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

L'art. 1 comma 228 della legge 28.12.2015 n. 208 così dispone:

“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale

cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”.

Non può essere messo in dubbio che la riportata disposizione statale costituisca esercizio della funzione statale di coordinamento della finanza pubblica, al pari di altre precedenti norme di analoga struttura per le quali tale carattere è stato riconosciuto da codesta Ecc.ma Corte.

Basti citare al riguardo le sentenze di codesta Corte Costituzionale 27.06.2012 n. 161 per l'art. 76 comma 7 D.L. 25.06.2012 n. 212, 5.11.2015 n. 218 per l'art. 3 comma 5 D.L. 90/2014 e 21.07.2016 n. 202 per l'art. 1 comma 424 della L. 23.12.2014 n. 190.

Nella seconda delle sentenze ora citata codesta Ecc.ma Corte ha significativamente osservato che *“si deve ritenere che la norma censurata non abbia carattere di dettaglio e costituisca un principio di coordinamento della finanza pubblica, in quanto questa Corte ha da tempo reputato che l'incisione con misure transitorie, da parte dello Stato, di un rilevante aggregato della spesa pubblica, come quella per il personale, interviene a titolo di principio fondamentale della materia (ex plurimis, sentenze n. 18 del 2013 e n. 169 del 2007)”*.

Neanche può dubitarsi dell'applicabilità della normativa “vincolistica” dettata dal comma 228 dell'art. 1 L. 208/2015 (e di eventuali analoghi futuri interventi dello Stato in materia) alla fattispecie disciplinata (illegittimamente) dalla norma regionale impugnata.

Giova al riguardo evidenziare come l'Autorità portuale regionale della Toscana sia disciplinata dalla l. r. 28.05.2012 n. 23, nel cui preambolo, al punto 3, si legge che *“la Regione esercita le competenze suindicate attraverso l'istituzione di un ente dipendente, denominato Autorità portuale regionale, al quale riconosce il ruolo di gestore globale della vita istituzionale, amministrativa ed economica del porto, un ente pertanto fortemente specializzato che assicura l'ottimizzazione delle*

professionalità esistenti avvalendosi degli uffici della Regione e degli enti locali”.

Il successivo art. 2 della detta L. R. 23/2012 statuisce che *“l’Autorità è un ente dipendente della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto”*; ed a sua volta l’art. 50 dello Statuto della Regione Toscana prevede che *“le funzioni amministrative riservate alla Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, possono essere esercitate anche tramite enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale”*.

Si aggiunge che l’art. 20 della L. R. 23/2012 prevede che *“al personale dell’Autorità si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni-enti locali”* e che il successivo art. 21 prevede (da subito ed “a regime”) il finanziamento degli oneri di funzionamento dell’Autorità a carico del bilancio della Regione.

Ancor più evidente ed ingiustificabile appare, infine, l’illegittimità della disposizione regionale impugnata con il presente ricorso in quanto la Regione non ha neanche indicato una corrispondente riduzione della dotazione organica di altri enti, in correlazione all’attribuzione delle nuove funzioni all’Autorità.

Alla stregua delle considerazioni svolte


Voglia codesta Ecc.ma Corte Costituzionale

Dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'art. 9 comma 2 della legge regionale Toscana 18 ottobre 2016 n. 72, pubblicata sul B.U.R. n. 48 del 26.ottobre 2016, impugnato come da delibera 16.12.2016 del Consiglio dei Ministri.

Con l'originale del ricorso si depositeranno

- 1) copia della L. R. Toscana 18 ottobre 2016 n. 72;
- 2) copia della L. R. Toscana 28 maggio 2012 n. 23;
- 3) estratto della delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 16 dicembre 2016.

Roma, 22 dicembre 2016



Gianfranco Pignatone

(Vice Avvocato Generale dello Stato)

RELATA DI NOTIFICA**AI SENSI DELLA L. 53/94 E DELL'ART. 55 L. 69/2009**

L'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 21/1/ 1994 e dell'articolo 55 della legge 18/6/2009 n. 69, nella qualità di rappresentante e difensore *ex lege* della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha notificato l'antescritto ricorso alla Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Toscana in Firenze, Piazza Duomo 10 (C.A.P. 50122), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo di Poste Italiane spa, Sportello Avanzato del Centro di Meccanizzazione Postale di Roma Fiumicino (CMP FCO) addetto al Servizio Integrato Notifiche (SIN) presso l'Avvocatura Generale dello Stato (AGS), con raccomandata a. r. n. 78323034826-8

23 DIC. 2016



CRONO: 6852

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2016, n. 67

(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016” relative alla seconda variazione al bilancio 2016). (Pubblicata sul B.U. n. 44 del 5/10/2016, Parte prima). Avviso tecnico di errore materiale.

Con riferimento alla legge regionale 4 ottobre 2016,

n. 67 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016” relative alla seconda variazione al bilancio 2016) pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, n. 44, Parte prima, del 5 ottobre 2016, si segnala che, a causa di un errore materiale, nella rubrica dell’articolo 18 - tanto nel sommario quanto nell’articolato - le parole «26 octies» sono da leggersi come «26 octies decies».

D’ordine del Presidente

Il funzionario PO

Alessandro Tonarelli

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631